



COMUNE DI TURI

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

Reg. Atti N. 19 del 18.10.2024, prot. n. 22890 del 18.10.2024

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI DEROGA ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONE SONORA VIGENTI.

IL SINDACO

Premesso che la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995 stabilisce i principi in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

Premesso che l'articolo 6 comma 1 lett. h) della stessa legge quadro n. 447/95, prevede che i Comuni abbiano la competenza ad emettere titoli autorizzatori in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2 comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso;

Considerato che con deliberazione di giunta n. 104 del 16.10.2024 veniva approvato l'accordo di collaborazione con l'associazione culturale turistica "TurPuglia" relativo all'organizzazione della Sagra "BaccoperBacco";

Considerato che la manifestazione "BaccoperBacco" rappresenta una espressione del patrimonio culturale locale da salvaguardare, nonché un importantissimo elemento di coesione per il territorio e che la stessa è caratterizzata da iniziative che prevedono il termine a tarda ora;

Considerato che la finalità dei predetti eventi è quella di coinvolgere la popolazione turese di tutte le età e di attirare nel Comune di Turi visitatori e turisti, contribuendo in tal modo alla promozione e allo sviluppo culturale del territorio;

Visto il D.P.C.M. 01 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno";

Visto il D.P.C.M. N. 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;

Visto il D.lgs 17/02/2017, n.41 "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/Cee con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

Visto il D.lgs. 17/2/2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161;

Visto l'articolo 17, commi 2 e 4, della Legge Regionale Puglia 12.02.2002, n. 3, che prevede che il Comune può concedere deroghe ai limiti acustici;

Visto l'articolo 659 del Codice Penale;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 22 del Regolamento di Polizia Locale del Comune di Turi disciplinante la pubblica quiete e tranquillità delle persone;

Visto che in occasione delle suddette manifestazioni è previsto l'utilizzo di strumenti di amplificazione sonora anche dopo le 00,01 e considerato che, visto il contesto in cui vengono svolte le manifestazioni e tenuto conto del fatto che richiameranno un notevole flusso di cittadini in un

momento di aggregazione socio culturale, si ritiene opportuno l'emissione di un provvedimento di deroga per i limiti di emissione sonora in ambiente esterno;

Rilevata la necessità di dover eccezionalmente derogare alle disposizioni vigenti di cui in premessa, superando i limiti di emissione sonora previsti e prolungando la fascia oraria entro cui possono svolgersi attività, eventi e spettacoli temporanei comportanti emissione sonora organizzati dall'amministrazione comunale o patrocinati dalla stessa nonché organizzati da pubblici esercizi ubicati nel territorio comunale anche su suolo pubblico;

Preso atto che il Comune di Turi non è dotato di apposito Regolamento ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera e) della citata Legge n. 447/95 di classificazione del territorio ai sensi della lettera a) dei medesimi comma e articolo e che pertanto la presente deroga deve intendersi valevole per l'intero territorio comunale;

AUTORIZZA

Per i motivi illustrati in premessa, il superamento dei limiti di emissione sonora previsti ed il prolungamento della fascia oraria entro cui sono consentite le emissioni sonore in deroga a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, per l'effettuazione di spettacoli ed intrattenimenti musicali temporanei, nel periodo compreso tra il 19 e il 20 ottobre 2024, fino alle ore 02,00 del giorno successivo.

ORDINA

1. Che la deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone e comunque non dovrà superare il limite Leq (A) di 80 dBA;
2. Che la presente venga rilasciata in deroga alle disposizioni vigenti e avrà validità per l'area autorizzata e la tempistica sopra indicata. Potrà essere revocata in qualsiasi momento per abuso da parte dei soggetti autorizzati o per motivi di sicurezza ed ordine pubblico;
3. Che in caso di avversità atmosferiche, la manifestazione verrà rinviata al 26 e 27 ottobre 2024.

TRASMETTE

La presente ordinanza viene trasmessa per l'osservanza:

- alla Stazione Carabinieri di Turi (**tba27970@pec.carabinieri.it**);
- Comando della Polizia Locale (**poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.puglia.it**).

La presente Ordinanza, si trasmette per quanto di rispettiva competenza:

- al Prefetto di Bari (**protocollo.prefba@pec.interno.it**)
- alla Questura (**dipps11000p0@pecps.poliziadistato.it**)
- al Comando Provinciale Guardia di Finanza (**ba0550000p@pec.gdf.it**)
- alla Centrale Operativa del Servizio Sanitario del 118 (**118.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it**).

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio on line e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Turi.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- Entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- Entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199. La Polizia Locale e tutti gli Agenti delle Forze dell'Ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line e pubblicazione sul sito internet del Comune di Turi.

INFORMA

- ✓ Che la presente ordinanza sarà notificata a tutti i soggetti interessati al divieto;
- ✓ che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- ✓ che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Turi.

Dalla Residenza Municipale, 18/10/2024

Incaricato del Procedimento
f.to Arch. Flaviano Palazzo

IL SINDACO
f.to Giuseppe De Tomaso